



ASAPS

Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale

**REGOLAMENTO (UE)
2020/698
DEL PARLAMENTO
EUROPEO
E DEL CONSIGLIO
del 25 maggio 2020**

www.asaps.it



ASAPS

Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale

a cura di

Gianluca Fazzolari

Ispettore Superiore della Polizia di Stato

Pur garantendo la massima affidabilità riguardo al contenuto di quanto segue, l'autore non risponde dei danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. Il testo rispecchia esclusivamente l'interpretazione dell'autore, e non impegna in modo alcuno l'Amministrazione dello Stato cui appartiene. Le immagini dei documenti a corredo dell'elaborato provengono esclusivamente da fonti ufficiali, e svolgono una funzione meramente indicativa rispetto al testo, non escludendo la possibilità riguardo all'emissione di ulteriori versioni o modelli.

gianluca.fazzolari@gmail.com

Il regolamento (UE) 2020/698 stabilisce misure specifiche e temporanee applicabili al rinnovo e alla proroga del periodo di validità di taluni certificati, licenze e autorizzazioni, nonché al rinvio di determinate verifiche e attività di formazione e addestramento periodiche in risposta alle circostanze straordinarie venutesi a creare con l'epidemia di Covid-19 nei settori dei trasporti stradali, ferroviari e per vie navigabili interne e della sicurezza marittima.



Il regolamento (UE) 2020/698 entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ossia dal 28 maggio 2020, e trova applicazione a decorrere dal 4 giugno 2020.

REGOLAMENTO (UE) 2020/698 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 maggio 2020

recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

di seguito si illustrano alcune delle principali proroghe concernenti i documenti di guida e di circolazione così per come previste dal regolamento (UE) 2020/698





Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2003/59/CE

RIJBEWIJS DRIVING LICENCE
PERMIS DE CONDUIRE
FUHRERSCHEN

Model van de Europese Unie

1981

D1NLD1509

RDW

13	9	10	11	12
BSN 000000000/ 5094962111	AM	30.11.03	15.11.24	-
	A1	-	-	-
	A2	-	-	-
	A	-	-	-
	B1	-	-	-
	B	30.11.03	15.11.24	-
	C1	18.02.14	15.11.19	95.(15.11.19)
	C	-	-	-
	D1	-	-	-
	D	-	-	-
	BE	20.02.06	15.11.24	-
	C1E	15.11.14	15.11.19	95.(15.11.19)
	CE	-	-	-
	D1E	-	-	-
	DE	-	-	-
	T	-	-	-

12 C1,C1E: 05.02 Nederland

1 NAAM 2 VOORNAMEN 3 GEBORTEDATUM EN -PLAATS 4 AUFHÖRTERMIN 5 AB DATUM GELDIG TOT
4c AFGEGEVEN DOOR 5 BUREAUSNUMMER 10 VANAF 11 TOT 12 BEPERKINGVERMELDINGEN

Codice armonizzato «95»


Art. 2

2. La validità della marcatura del **codice armonizzato «95» dell'Unione**, di cui all'allegato I della direttiva 2006/126/CE, apposta dalle autorità competenti sulla patente di guida oppure sulla carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/59/CE sulla base dei CIP di cui al paragrafo 1 di tale articolo, si considera prorogata per un periodo di sette mesi dalla data indicata su ciascuna patente di guida o carta di qualificazione del conducente.

gianluca.fazzolari@gmail.com



Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2003/59/CE



Codice armonizzato 4a: data di emissione
Codice armonizzato 4b: data di scadenza

Art. 2

3. La validità delle **carte di qualificazione del conducente** di cui all'allegato I della direttiva 2003/59/CE che sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 si **considera prorogata per un periodo di sette mesi dalla data di scadenza** indicata su ciascuna carta.

gianluca.fazzolari@gmail.com



Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2006/126/CE



Codice armonizzato 4a: data di emissione
Codice armonizzato 4b: data di scadenza

Art. 3

1. In deroga all'articolo 7 della direttiva 2006/126/CE e all'allegato I, punto 3, lettera d), di tale direttiva, **la validità delle patenti di guida** che in base alle disposizioni ivi contenute sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 **si considera prorogata per un periodo di sette mesi dalla data di scadenza** su di esse indicata.

Proroga dei termini previsti dal regolamento (UE) 165/2014



Codice 4a: data di emissione
Codice 4b: data di scadenza

Art. 4

2. In deroga all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 165/2014, **qualora il conducente chieda il rinnovo della carta del conducente** a norma del paragrafo 1 di tale articolo nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, **le autorità competenti degli Stati membri rilasciano una nuova carta del conducente entro due mesi dalla ricezione della richiesta**. Fino a quando non riceve una nuova carta del conducente dalle autorità preposte al rilascio delle carte, al conducente si applica mutatis mutandis l'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento suddetto, a condizione che il conducente possa dimostrare che il rinnovo della carta del conducente sia stato richiesto a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, del suddetto regolamento.

Proroga dei termini previsti dal regolamento (UE) 165/2014



Codice 4a: data di emissione
Codice 4b: data di scadenza

Art. 4

3. In deroga all'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 165/2014, **qualora il conducente chieda la sostituzione della carta del conducente** a norma del paragrafo 4 di tale articolo nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, le autorità competenti degli Stati membri **rilasciano una carta sostitutiva entro due mesi dalla ricezione della richiesta**. In deroga all'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 165/2014, **il conducente è autorizzato alla guida fino a quando non riceve una nuova carta del conducente** dalle autorità di rilascio delle carte, a condizione che possa dimostrare di aver restituito la carta all'autorità competente in quanto danneggiata o non correttamente funzionante e che ne ha richiesto la sostituzione.





Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2014/45/UE

Art. 5

1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2014/45/UE, e l'allegato II, punto 8, di tale direttiva, **i termini relativi ai controlli tecnici** che in base alle disposizioni ivi contenute **avrebbero altrimenti dovuto essere effettuati o che dovrebbero altrimenti essere effettuati nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 si considerano prorogati per un periodo di sette mesi.**

2. In deroga all'articolo 8 della direttiva 2014/45/UE e l'allegato II, punto 8, di tale direttiva, **la validità dei certificati di revisione con data di scadenza compresa tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 si considera prorogata per un periodo di sette mesi.**





Proroga dei termini previsti dal regolamento (CE) 1071/2009

Art. 6

1. In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1071/2009, qualora l'autorità competente constati sulla base dei conti annuali e delle attestazioni di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento per gli esercizi contabili che coprono interamente o parzialmente il periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 settembre 2020 che un'impresa di trasporto non soddisfa **il requisito relativo all'idoneità finanziaria** di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento suddetto, il termine fissato dall'autorità competente durante tale periodo ai fini dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento **non è superiore a dodici mesi**.

2. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1071/2009, qualora entro il 28 maggio 2020 constati che un'impresa di trasporto non soddisfa **il requisito dell'idoneità finanziaria** di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento, e abbia assegnato all'impresa di trasporto un termine per regolarizzare la situazione, **l'autorità competente può prorogare tale termine**, purché il termine non sia scaduto al 28 maggio 2020. **Il termine così prorogato non può superare i dodici mesi.**



Proroga dei termini previsti dal regolamento (CE) 1072/2009

Art. 7

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1072/2009, **la validità delle licenze comunitarie** che in base alle disposizioni ivi contenute sarebbe altrimenti **scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 si considera prorogata per un periodo di sei mesi**. Le copie certificate conformi restano valide per il medesimo periodo.

EUROPEAN ECONOMIC AREA

LV

LATVIAS REPUBLIKAS
SATIKSMES MINISTRIJAS
AUTOTRANSporta DIREKCIJA

ATLAUJA Nr.

starptautiskajiem kravu komercpārvadājumiem ar autotransportu

Šī atļauja dod tiesības¹

nodarboties ar starptautiskajiem kravu komercpārvadājumiem ar autotransportu jebkurā maršrutā un šo pārvadājumu ietvaros veikt braucienus visā Eiropas Kopienas teritorijā saskaņā ar Padomes 1992.gada 26.marta Regulu (EEK) Nr. 881/92, izņemot vispārīgos šīs atļaujas izmantošanas noteikumus.

Ipašas piezīmes

Izsniegta

[Signature]

[Seal of the Ministry of Transport and Regional Development of Latvia]

¹ Pārvadātāja vārds un uzvārds vai nosaukums un pilna adrese
² Izsniegšanas vieta un datums
³ Izsniegtā iestādes paraksts un zīmogs



Proroga dei termini previsti dal regolamento (CE) 1072/2009

Art. 7

2. In deroga all'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1072/2009, **la validità degli attestati di conducente** che in base alle disposizioni ivi contenute che sarebbe altrimenti **scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 si considera prorogata per un periodo di sei mesi.**

EUROOPA MAJANDUSÜHENDUS

EST⁽¹⁾

EESTI RAHVUSVAHELISTE AUTOVEDAJATE ASSOTSIATSIOON (ERAA)

AUTOJUHI TUNNISTUS nr 1

veose tasuliseks autoveoks ühenduse veoloa alusel

Käesolev tunnistus tõendab, et dokumentide alusel, mille esitas: ⁽²⁾ **LEMPSI & VOLTSI OÜ** töötab järgmine autojuht:

Nimi ja eesnimi: **DELÕS VADIM**
Sünniaeg ja -koht: **15.12.1972 MOSKVA**
Kodakondsus: **MÄÄRAMATA**
Isikut tõendava dokumendi tüüp ja number: **PASS - V0437543**
Väljaandmise kuupäev: **15.12.1998**
Väljaandmise koht: **KMA**
Julgiloa number: **EE 000232**
Väljaandmise kuupäev: **02.04.1989**
Väljaandmise koht: **Tallinn**
Sotsiaalkindlustuse number: **37212156392**

vastavalt õigusnormidele ja määruse korra kollektiivlepingutele, vastavalt järgmises liikmesriigis kohaldatavatele eeskirjadele selles liikmesriigis kohaldatavate juhtide tööhõive- ja kutseõppetingimuste kohta selles liikmesriigis määratlevudatel: ⁽³⁾ Eesti

Märkused:

Käesolev tunnistus kehtib alates **01.05.2004** kuni **31.12.2007**

Välja antud ⁽⁴⁾

ERAA

AILITRUUS

J. Liikuu

⁽¹⁾ Riikide tunnismärgid: Austria (A), Belgia (B), Küpros (CY), Tšehhi (CZ), Taani (DK), Saksamaa (D), Hispaania (E), Eesti (EST), Prantsusmaa (F), Soome (FIN), Kreeka (GR), Ungari (H), Iirimaa (IRL), Itaalia (I), Luksemburg (L), Leedu (LT), Läti (LV), Malta (M), Holland (NL), Poola (PL), Prantsusmaa (P), Poola (PL), Rootsi (S), Slovakkia (SK), Sloveenia (SI), Ühendatud kuningriik (UK).

⁽²⁾ Vedaja nimi või firmatüüp ja aadress.

⁽³⁾ Vedaja aukohariigi nimi.

⁽⁴⁾ Tunnistuse väljandnud pädeva asutuse pitser ja allkiri.



Proroga dei termini previsti dal regolamento (CE) 1073/2009

Art. 8

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1073/2009, **la validità delle licenze comunitarie** che in base alle disposizioni ivi contenute sarebbe altrimenti **scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 si considera prorogata per un periodo di sei mesi**. Le copie certificate conformi restano valide per il medesimo periodo.

COMMUNAUTÉ EUROPEENNE

ROYAUME DE BELGIQUE

B

SERVICE PUBLIC FEDERAL
MOBILITE ET TRANSPORTS

Transport terrestre

LICENCE N°

pour le transport international de voyageurs par route
pour compte d'autrui effectué par autocar et autobus

Le titulaire de la présente licence:

est admis à effectuer sur le territoire de la Communauté, des transports internationaux de voyageurs par route pour compte d'autrui dans les conditions fixées par le règlement (CEE) n° 392 du Conseil du 16 mars 1992, tel que modifié par le règlement (CE) n° 11/98, et dans les dispositions générales de cette licence.

Observations particulières:

La présente licence est valable du _____ au _____

Délivrée à Bruxelles (Belgique), le _____

Le Ministre
Par délegation:

Cachet de la Direction générale
Transport terrestre:

SPECIMEN



L 165/10

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

27.5.2020

**REGOLAMENTO (UE) 2020/698 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 maggio 2020**

recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

**Per consultare il testo integrale del
regolamento (UE) 2020/698 e
per ulteriori approfondimenti qui non
contemplati, visita il sito:**

<https://eur-lex.europa.eu/homepage.html>

www.asaps.it

L'INFORMAZIONE CHE FA FORMAZIONE



il Centauro online per tutti i soci 2020:
l'organo ufficiale dell'ASAPS consultabile gratuitamente per gli iscritti

Mercoledì 02 Ottobre 2019



home | chi siamo | iscrizioni | il centauro | osservatori | statistiche | quesiti | info

RASSEGNA STAMPA SULLA STRADA | NEWS LEGISLATIVE | OMICIDIO STRADALE

LE CAMPAGNE ASAPS

Da quest'anno la tessera ASAPS ha un nuovo aspetto: il tuo

La nuova vetrofania per gli iscritti ASAPS



A differenza degli anni precedenti, tra le novità previste per i soci 2020 vi sarà la nuovissima tessera ASAPS personalizzata con foto e nominativo stampato su PVC. Nell'opzione TESSERA SOCIO ASAPS PLUS la tessera associativa e le nuove vetrofanie sono già comprese negli omaggi da inviare agli iscritti insieme ...

Condividi

02/Ottobre/2019

Anno 26 Ottobre 2019

Speciazione in abbinamento postale (Servizio postale) - Art. 4 - 1071 del DL (12/2015) Direzione Generale Poste San Marino, Rep. San Marino

numero 224

il Centauro

Organo Ufficiale ASAPS



Campagna iscrizioni
ASAPS 2020



un obiettivo comune da raggiungere insieme

Novità per i soci ASAPS 2020



App Piattaforma professionale ASAPS
Codice della Strada e Leggi Complementari



Assicurazione Circolazione Protetta ARAG

La terribile estate dei motociclisti con 185 morti nei soli fine settimana estivi

Chi rileva gli incidenti in Italia? Analisi dei dati ACI-ISTAT 2018

La fuga in caso d'incidente sotto la lente della più recente giurisprudenza

La rivista della Sicurezza Stradale

per ulteriori informazioni ed iscrizioni visita il portale
www.asaps.it